



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 357 Del 21-12-2023

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei seguenti Signori:

Piccioni Domenico	Sindaco	P
Del Sordo Arianna	Assessore	P
Ripani Giorgio	Assessore	P
D'Antonio Alessandra	Assessore	P
Ciaffoni Loretta	Assessore	P
Marconi Francesco	Assessore	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Piccioni Tiziana

il Signor Piccioni Domenico in qualità di Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha introdotto, fra l'altro, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per "I comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con delibera del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno", precisando che "il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

Preso atto che la Regione Abruzzo con delibera di G.R. n. 700 del 30/11/2017 ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche stabilendo che in detto elenco sono inseriti tutti i Comuni dell'Abruzzo;

Richiamati:

- l'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con legge n. 96 del 21/06/2017;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 di istituzione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Tortoreto, con decorrenza dal 1 Gennaio 2019, e di approvazione del relativo regolamento applicativo;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24/01/2019 di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/04/2021 di modifica del Regolamento dell'imposta di soggiorno;

Preso atto delle Riunioni del Comitato Turistico Permanente del 20 ottobre 2023 e del 10 novembre 2023;

Visto il Protocollo D'Intesa tra i Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, per l'unificazione del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno, sottoscritto in data 20 novembre 2023;

Visti:

- l'art. 2 del citato Protocollo d'Intesa "*I Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi condividono la necessità di unificare i regolamenti di applicazione dell'imposta di soggiorno per quanto riguarda gli aspetti del periodo di applicazione delle tariffe e delle esenzioni*";
- l'art. 3 del sopra citato Protocollo d'Intesa "*Per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2, i Comuni aderenti si impegnano, ognuno con proprio atto deliberativo a valere per l'anno solare 2024, ad introdurre le seguenti modifiche ai rispettivi regolamenti sull'imposta di soggiorno*";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi mentre la determinazione delle relative aliquote rimane di competenza della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4.

Visto il parere favorevole allegato relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espresso dall'ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare con decorrenza dal 1° Gennaio 2024 le tariffe dell'imposta di soggiorno a carico dei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tortoreto, da applicarsi per persona e per pernottamento, tenuto conto delle classificazioni delle strutture stabilite dalla normativa vigente ed in particolare da quella regionale di settore, e precisamente:

STRUTTURE	TARIFFA 1	TARIFFA 2
5 STELLE	2,50 €	1,50 €
4 STELLE	2,00 €	1,20 €
3 STELLE	1,50 €	1,00 €
1-2 STELLE	1,00 €	0,80 €
VILLAGGIO 5 STELLE	2,50 €	1,50 €
VILLAGGIO 4 STELLE	2,00 €	1,20 €
VILLAGGIO 1-2-3 STELLE	1,50 €	1,00 €
CAMPEGGI*	1,50 €	1,00 €
RESIDENCE, RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE	1,50 €	1,00 €
LOCAZIONI BREVI (EX ART 4 D.L. 24 APRILE 2017, N. 50), CASE PER FERIE, CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO, RESIDENZE D'EPOCA, AGRITURISMI, RESIDENZE DI CAMPAGNA, STRUTTURE DI TURISMO RURALE, RESIDENZE DI CAMPAGNA, COUNTRY HOUSE, OSTELLI, ATTIVITA' SALTUARIE DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE (BED & BREAKFAST), AFFITTACAMERE, TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE NON RICADENTI NELLE CLASSIFICAZIONI ESPRESSAMENTE INDICATE.	1,00 €	0,80€

RIDUZIONI

- *Nei campeggi: Camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo a forfait 80 €;
- Nei mesi di maggio e settembre, per i gruppi organizzati di numero pari o superiore a 25 persone, la tariffa è ridotta del 50%;

L'applicazione dell'imposta su base annuale decorre dal 1° gennaio 2019 e viene istituita per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, con tariffe differenziate.

Le tariffe di cui al precedente comma sono differenziate secondo le seguenti modalità:

- Tariffa 1, per il periodo compreso tra il 01.05 ed il 30.09 di ogni anno;*
- Tariffa 2, per il periodo compreso tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12 di ogni anno.*

ESENZIONI E RIDUZIONI (articolo 5 del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno):

- a. I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);*
- b. Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;*
- c. I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;*
- d. Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;*
- e. i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;*
- f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;*
- g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;*
- h. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;*
- i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;*
- j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;*
- k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;*
- l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;*
- m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Tortoreto;*
- n. Iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Tortoreto.*

L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di legge.

- 2) **Di dare atto** che le determinazioni delle tariffe sono state concordate con gli operatori turistici del territorio, nonché a seguito del protocollo d'intesa siglato con i Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Silvi che sarà oggetto di approvazione di successivo regolamento;
- 3) **Di dare atto** che per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga modificato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;
- 4) **Di dare atto** che il presente deliberato:
 - verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
 - verrà inviato al Ministero delle Finanze per la pubblicazione sul Portale Federalismo Fiscale;

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito

con separata, favorevole ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 21-12-2023	Il Responsabile del servizio interessato F.to Viviani Marco
--	--

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 21-12-2023	Il Responsabile del servizio interessato F.to Viviani Marco
--	--

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:**Viviani Marco**

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Piccioni Domenico

Il Segretario Comunale
F.to Piccioni Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*):

- *diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.*
- *è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana